

Oggetto: Circolare interpretativa della L.R. 3 marzo 2021, n. 2, “Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e di piercing” e successive modifiche ed integrazioni” e DGR 270 del 03/05/2022. Chiarimenti in merito all’art.2 commi 6 e 7.

L’art. 2 comma 6 della legge regionale 3 marzo 2021, n.2, ha previsto l’esonero dalla frequenza dei corsi di tatuaggio e di piercing e dai relativi esami per coloro che abbiano frequentato e superato un corso della Regione Lazio di almeno 90 ore, istituito ai sensi della normativa previgente, o che alla data di entrata in vigore della legge regionale 2/2021 (5 marzo 2021) certificchino di aver esercitato le attività di tatuaggio o di piercing in modo continuativo per almeno 5 anni, o che intendano eseguire unicamente la pratica del piercing al lobo dell’orecchio.

La legge regionale e la Delibera 270/2022, attuativa della stessa, hanno inteso infatti salvaguardare le attestazioni validamente rilasciate dalla Regione prima della sua entrata in vigore e le posizioni pregresse dei lavoratori, in base alle quali gli interessati erano e sono legittimati ad esercitare l’attività di tatuaggio e di piercing.

Tale salvaguardia è riferita unicamente all’ambito di esercizio consentito dalla frequenza dei corsi di 90 ore e dalle specifiche attività lavorative e quindi non legittima all’esecuzione di attività diverse, quali la dermopigmentazione (o trucco permanente o semipermanente).

Pertanto, coloro che sono in possesso dell’attestato del corso di 90 ore di tatuaggio e di piercing, o che hanno esercitato per almeno 5 anni le relative attività, per effettuare la dermopigmentazione dovranno iscriversi – ad oggi - al previsto corso di 800 ore, potendo beneficiare di una riduzione del monte ore di frequenza, a fronte delle competenze già possedute, da quantificare in esito al procedimento di riconoscimento di crediti formativi disciplinato dalla DGR 254/2018.

Riguardo **al comma 7 dell’art.2**, che concerne l’aggiornamento, a cui sono obbligati tutti gli operatori di tatuaggio e di piercing, si ritiene utile precisare la decorrenza dell’obbligo biennale, come di seguito specificato:

- dalla data di acquisizione della qualificazione, per coloro che frequentano (e superano) i corsi di 800 ore o di 300 ore;
- dalla data di pubblicazione della delibera attuativa (3.5.2022) per tutti coloro che sono esonerati dalla formazione in virtù di quanto stabilito dal precedente comma 6 dell’art.2.

per delega della Direttrice
Dr. Paolo Giuntarelli

La Dirigente
Dott.ssa Alessandra Tomai